

La *Petition of Rights* (1628)

da *Petition of Rights*, in *Le carte dei diritti*, a cura di F. Battaglia, Sansoni, Firenze, 1959

A differenza di tanti altri Stati europei l'Inghilterra non ha una costituzione organicamente codificata. I suoi ordinamenti poggiano su «carte», «atti», «petizioni», «dichiarazioni», che costituiscono, a cominciare dalla Magna Charta Libertatum del 1215, le pietre angolari delle libertà individuali inglesi. È perciò opportuno esaminare questi «atti» e «petizioni» che si riferiscono all'età della rivoluzione e segnano la strada del costituzionalismo inglese.

*Nel 1628 numerosi motivi di dissenso opponevano a Carlo I Stuart i membri della Camera dei Comuni: riguardavano il prestito forzoso e le nuove tassazioni imposte dal re indipendentemente dal Parlamento, l'arresto arbitrario dei cittadini, l'arruolamento forzato, l'alloggiamento di soldati e marinai in case private. L'opposizione si manifestò clamorosamente in occasione della convocazione del Parlamento nel 1628, alla quale il re fu costretto per le difficoltà finanziarie in cui venne a trovarsi a causa dei rovesci militari subiti per l'aiuto prestato agli ugonotti in lotta con Richelieu. Fu in questa occasione che la Camera dei Comuni presentò la *Petition of Rights* («Petizione dei diritti») onde richiamare il sovrano all'osservanza delle «libertà» sancite dalla Magna Charta e successivamente confermate da Edoardo I e Edoardo III. In particolare si chiedeva al re che fosse garantita, contro gli arbitri dei funzionari regi, l'inviolabilità personale, e che nessun cittadino inglese fosse obbligato a fare donativi o a pagar tasse che non fossero state approvate dal Parlamento. In cambio dei «sussidi» accordatigli Carlo dové accettare la *Petizione*, che tuttavia rimase inoperante, perché, sciolto il Parlamento, il re tornò alla prassi del governo personale. La frattura tra il Parlamento e la corona si scavò sempre più profondamente e condusse, come sappiamo, alla guerra civile, che si concluse con la decapitazione del re.*

Alla Eccellentissima Maestà del Re.

[I] I Lords spirituali e temporali e i Comuni, riuniti in Parlamento, fanno osservare molto umilmente al nostro Sovrano Signore il Re che è dichiarato e fissato da uno statuto fatto sotto il regno di Edoardo I [...] che il Re o i suoi eredi non impongano né levino [esigano] imposte o aiuti in questo regno, senza il buon volere ed assenso degli arcivescovi, vescovi, conti, baroni, cavalieri, borghesi ed altri uomini liberi dei comuni di questo regno; che, dall'autorità del Parlamento, convocato nel 25° anno del regno del Re Edoardo III, è dichiarato e stabilito che nessuno potrà essere, in avvenire, costretto a prestare del denaro al Re contro la sua volontà, perché ciò sarebbe contrario alla ragione e alle libertà del paese; [...] che per i detti statuti od altre buone leggi di questo regno, i vostri sudditi hanno ereditato questa sicurezza di non potere essere costretti a contribuire a nessuna tassa, imposta, contributo od altro onere simile, senza il comune consenso, dato in Parlamento.

[II] Considerando tuttavia che sono state stabilite, dopo poco, diverse commissioni indirizzate ai commissari in parecchie contee, con istruzioni per le quali il vostro popolo è stato riunito in diversi luoghi e richiesto di prestare certe somme di denaro a V. M.; e che rifiutandosi qualcuno, è stato a questi fatto prestare giuramento, e sono stati obbligati a comparire e a presentarsi, contro tutte le leggi e gli statuti di questo reame, davanti al vostro Consiglio privato o in altri luoghi; che altri sono stati arrestati e imprigionati, turbati e molestati in diverse altre maniere; che diverse altre tasse sono state imposte e esatte sui vostri sudditi [...] per ordine di V. M. o del vostro Consiglio privato, contro le leggi e i liberi costumi di questo reame.

[III] Considerando che è anche fissato e stabilito, dallo statuto chiamato la «Grande Carta delle libertà d'Inghilterra», che nessun uomo libero potrà essere arrestato o messo in prigione, né spossessato del suo libero alodio [proprietà privata], né delle sue libertà o franchigie, né messo fuori dalla legge o esiliato, né molestato in nessun'altra maniera, né in virtù di una sentenza legale dei suoi pari o delle leggi del paese.

[IV] Considerando che è stato anche dichiarato e stabilito, dall'autorità del Parlamento [...] che nessuno, di qualsiasi rango o condizione sia, potrà essere spogliato della sua terra o delle sue tenute, né arrestato, né imprigionato, né privato del diritto di trasmettere i suoi beni per successione, o messo a morte senza essere stato ammesso a difendersi in un processo legale.

[V] Considerando tuttavia che, nonostante questi statuti ed altri statuti e buone leggi del vostro reame aventi il medesimo oggetto, parecchi dei vostri soggetti sono stati recentemente imprigionati senza che ne sia stata indicata la causa, e che [...] quando fu ingiunto ai loro carcerieri di far conoscere le cause della loro detenzione, questi non hanno dato altre ragioni se non che l'arresto aveva avuto luogo per un ordine speciale di V. M., notificato dai Lords del vostro Consiglio privato; che essi furono in seguito restituiti nelle loro differenti prigioni, senza che fosse portato contro essi un capo d'accusa dal quale essi potessero discolarsi conformemente alla legge.

[VI] Considerando che considerevoli distaccamenti di soldati e marinai sono stati recentemente dispersi in parecchie contee del reame, e che gli abitanti sono stati costretti a riceverli ed albergarli loro malgrado, contro le leggi e costumi di questo reame, con grande gravame ed oppressione del popolo.

[VII] Considerando che è stato anche dichiarato e fissato dall'autorità del Parlamen-

to [...] che nessuno potrà essere condannato a morte o alla mutilazione, se non nelle forme indicate dalla Grande Carta e dalle leggi del paese e che, per la detta Grande Carta e le altre leggi e statuti del vostro reame, nessun uomo deve essere condannato a morte, se non per mezzo delle leggi stabilite nel reame e delle consuetudini che vi sono in vigore, o di un atto del Parlamento [...]

[VIII] Che, sotto il pretesto di questo potere, i commissari hanno mandato a morte parecchi dei sudditi di V. M., allorquando, se avessero meritato l'ultimo supplizio secondo le leggi e statuti del paese, essi non avrebbero potuto né dovuto essere condannati e giustiziati che per mezzo di queste stesse leggi e statuti e non altrimenti.

[...]

[X] Per queste ragioni, supplicano umilmente la Vostra Eccellentissima Maestà che nessuno, in avvenire, sia costretto a fare alcun dono gratuito, alcun prestito di danaro, alcun particolare presente, né a pagare alcuna tassa o imposta senza il consenso comune dato per atto del Parlamento; che nessuno sia chiamato in giustizia, né obbligato a prestare giuramento, né obbligato a un servizio, né arrestato, inquietato o molestato in occasione di queste tasse, o del rifiuto di pagarle; che nessun uomo libero sia arrestato o detenuto nella maniera indicata sopra; che piaccia a V.

M. di far ritirare i soldati e i marinai dei quali si è sopra parlato, ed impedire che in avvenire il popolo sia oppresso in tal modo; che le commissioni incaricate di applicare la legge marziale siano revocate e annullate e che non ne siano più deliberate di simili a nessuno per paura che, sotto questo pretesto, qualcuno dei vostri soggetti sia molestato o mandato a morte contro le leggi e libertà del paese.

[XI] Tutte queste cose essi domandano umilmente a V. M. come loro diritti e loro libertà, secondo le leggi e gli statuti di questo reame; supplicano anche V. M. di dichiarare che tutto ciò che si è fatto a questo riguardo, procedure, sentenze ed esecuzioni in danno del vostro popolo non produrrà conseguenze od esempi; supplicano anche che piaccia a V. M. degnare di dichiarare graziosamente, per una più grande soddisfazione e sicurezza del vostro popolo, che vostra intenzione e volontà reale è che nelle cose qui sopra dedotte, i vostri ufficiali e ministri vi servano conformemente alle leggi e agli statuti di questo reame, e che abbiano in vista l'onore di V. M. e la prosperità di questo reame.